

NASpl - Licenziamento disciplinare - Interpello n. 13/15

29 Aprile 2015

Con risposta ad stanza di Interpello n. 13 del 24 aprile scorso, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni richiamate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 22/15 in materia di NASpl, ossia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

In particolare, il dicastero, a cui è stato chiesto se tale trattamento possa essere riconosciuto ai lavoratori nei casi di licenziamento per motivi disciplinari e nei casi di "conciliazione agevolata" ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 23/15, ha confermato che le suddette fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione della NASpl, in quanto vanno considerate ipotesi di "disoccupazione involontaria" conseguenti ad un atto unilaterale di licenziamento .

Nel caso di licenziamento disciplinare, infatti, l'adozione di tale provvedimento costituisce esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro così come, nell'ambito della conciliazione agevolata di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 23/15, in caso di accettazione del lavoratore dell'offerta economica fatta dal datore di lavoro, il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro resta comunque il licenziamento.

Per completezza, il Ministero ricorda che La NASpl compete, oltre ai casi di perdita involontaria del lavoro, nei casi di dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro come da procedura introdotta dall'art. 1, co. 40 della L. n. 92/12.

[20309-Ministero Lavoro interpello 13-15.pdf](#)[Apri](#)